



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

PROVINCIA DI PARMA

STATUTO

approvato con deliberazione

Consiglio Comunale n. 64

del 29.10.1998

modificato con deliberazioni

C.C. n.ri 72 del 27/11/98,

51 del 24/8/1999,

34 del 15/4/2008

58 del 30/11/2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI, FINALITA', ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI, OBIETTIVI, MODI, ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 - Principi fondamentali

Art.2 - Finalità

Art.3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art.4 - Territorio e sede comunale

Art.5 - Albo pretorio

Art.6 - Stemma e gonfalone

Art.7 - Pari opportunità

Art.8 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli
interventi.

Art. 9 - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Art. 10 - La tutela dei dati personali

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art.11 - Elezione - composizione - consigliere anziano -
competenze

Art.12 - Consiglieri comunali - Convalida

Art. 13 - Funzionamento

Art.14 - Sessioni del Consiglio

Art.15 - Commissioni

Art.16 - Esercizio della potestà regolamentare

Art.17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

CAPO II - GIUNTA E SINDACO

Art.18 - Elezione del Sindaco

Art.19 - Indirizzi generali di Governo

Art.20 - Dimissioni del Sindaco

Art.21- Vice Sindaco

Art.22 - Delegati del Sindaco

Art.23 - Divieto di incarichi e consulenze

Art.24 - Nomina della Giunta

Art.25 - La Giunta - Composizione e presidenza

Art.26 - Competenze della Giunta

Art.27 - Funzionamento della Giunta

Art.28 - Cessazione dalla carica di Assessore

Art.29 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art.30 - Partecipazione dei cittadini

Art.31 - Riunioni ed assemblee

Art.32 - Consultazioni

Art.33 - Istanze e proposte

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art.34 - Azione referendaria

Art.35 - Disciplina del referendum

Art.36 - Effetti del referendum consultivo

CAPO III - DIFENSORE CIVICO.

Art.37 - Istituzione dell'ufficio.

Art.38 - Nomina - Funzioni - Disciplina.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.39 - Svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO V - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art.40 - Demanio e patrimonio.

Art.41 - Ordinamento finanziario e contabile.

Art.42 - Revisione economico-finanziaria.

TITOLO VI - I SERVIZI.

Art.43 - Forma di gestione.

Art.44 - Gestione in economia.

Art.45 - Aziende speciali.

Art.46 - Istituzioni.

Art.47 - Società miste.

Art.48 - Concessione a terzi.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA.

Art.49 - Convenzioni.

Art.50 - Accordi di programma.

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE.

Art.51 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art.52 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.53 - Organizzazione del personale.

Art.54 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.

Art.55 - Incarichi esterni.

CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO.

Art.56 - Segretario comunale - Stato giuridico, trattamento economico e funzioni.

Art.57 - Vice Segretario Generale.

Art.58 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.59 - Entrata in vigore.

Art.60 - Modifiche dello Statuto.

TITOLO I
PRINCIPI, FINALITA', ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I

Principi fondamentali, obiettivi, modi, elementi costitutivi

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Borgo Val di Taro è Ente autonomo con rappresentatività generale degli interessi della popolazione residente nel proprio territorio e con cura degli interessi della popolazione residente nel proprio territorio e con cura degli interessi dei cittadini residenti all'estero in quanto fattore di crescita di tutta la collettività. A tal fine esercita le competenze di autogoverno direttamente attribuitegli dalla legge e quelle non appartenenti ad altri soggetti istituzionali con i poteri previsti dallo Statuto.

2. La comunità borgotarese pone a fondamento del proprio Statuto gli ideali e i valori di giustizia, libertà ed uguaglianza che hanno ispirato la Resistenza e che sono sanciti nella Costituzione repubblicana, nonché quello del lavoro, espresso dalla operosità delle proprie genti.

3. Il Comune di Borgo Val di Taro:

a) esercita e tutela l'autonomia quale espressione di libertà nell'ambito di una visione solidale tra i vari livelli territoriali ed istituzionali;

b) identifica nell'attuale ambito geografico della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno il contesto territoriale omogeneo entro il quale tale Ente può esercitare il suo ruolo di programmazione e coordinamento;

c) promuove, in conformità ai principi della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento italiano il 30.12.89 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, rapporti di amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi aderendo ad iniziative di collaborazione o gemellaggi;

d) riconosce l'esigenza di perpetuare e rafforzare i legami con le comunità borgotaresi all'estero sostenendo le attività delle relative associazioni;

e) tutela e valorizza il patrimonio socio-culturale dell'Opera Pia Manara e della Società di Mutuo Soccorso "Imbriani" come importanti momenti nel cammino della collettività borgotarese;

f) individua negli Statuti sui quali, in epoche diverse, si è retta la comunità borgotarese i propri fondamenti storico-giuridici e ne promuove lo studio;

g) favorisce la partecipazione dei cittadini, come singoli e nell'ambito delle tradizionali o di nuove forze rappresentative liberamente organizzate, riconoscendo in essa il fondamento di ogni reale rapporto democratico tra comunità e istituzioni e

incoraggia il volontariato e l'associazionismo come autentiche espressioni di fratellanza e solidarietà;

h) giudica proprio compito essenziale quello di orientare e indirizzare le trasformazioni socio-economiche al fine di incentivare la crescita complessiva della comunità attraverso un'equa distribuzione della ricchezza e del prelievo tributario; in

tale ottica coordina e promuove lo sviluppo delle attività di rilevanza economica costituendosi quale punto di riferimento programmatico per le forze imprenditoriali e sindacali;

i) ritiene proprio preciso dovere favorire l'equilibrata crescita sociale e culturale dei giovani, anche avvalendosi di una consulta appositamente istituita e assicurando il diritto allo studio degli studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate;

l) ispira la propria azione alla solidarietà, dando preminenza all'assistenza e alla protezione della famiglia, dell'infanzia, dei portatori di handicap e degli anziani; agisce a tal fine attraverso l'istituzione di servizi adeguati e ogni altra iniziativa idonea a ridurre stati di indigenza o emarginazione e a garantire migliori condizioni di assistenza sanitaria e dell'ambiente di vita.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità attraverso la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati favorendo l'apporto dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

2. Il Comune ispira la propria azione, che deve reggersi sui criteri di economicità, efficacia e pubblicità, ai seguenti principi e obiettivi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, dando i necessari supporti alle famiglie che accudiscono anziani non autosufficienti e portatori di handicap;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire una migliore qualità della vita alla collettività; in tale ottica conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio e le proprietà collettive (comunali, usi civici ecc.);

e) la promozione dell'attività sportiva intesa come esperienza di crescita individuale e di aggregazione sociale libera da ogni esasperazione agonistica;

f) il prelievo tributario basato su tariffe differenziate in base alla capacità contributiva del cittadino verificata anche con strumenti diversi dalle dichiarazioni fiscali.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione

sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi o ottenere economie di gestione, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno.

5. Nella cura dei pubblici interessi, nella gestione dei servizi pubblici e nell'utilizzazione del proprio patrimonio il Comune persegue l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo, comprendente anche il quartiere S. Rocco, e dalle frazioni di Baselica, Belforte, Brunelli, Caffaraccia, Gorro, Monticelli, Ostia P.se, Pontolo, Porcigatone, Rovinaglia, S. Martino, S. Pietro, S. Vincenzo, Tiedoli e Valdena, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Km². 152,3 confinante con i Comuni di Albareto, Bedonia, Compiano, Bardi, Valmozzola, Berceto, Pontremoli (MS) e Zeri (MS).

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Palazzo Manara, posto nell'omonima piazza del capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In particolari circostanze, per specifiche esigenze da motivarsi puntualmente nell'atto di convocazione, allo scopo di favorire la partecipazione il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi. Ferme restando le modalità di convocazione dei consiglieri, in tal caso la seduta dovrà essere preceduta da adeguata pubblicizzazione.

5. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni, oltreché della sede comunale, può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

1. La Giunta individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare a albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale, anche con nomina specifica e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Borgo Val di Taro e con il seguente stemma concesso con decreto del Capo del Governo in data 9.7.1930: "*Campo di cielo al castello di rosso torricellato di due, merlato alla ghibellina, aperto e finestrato di nero, movente da un mare d'azzurro, ombrato d'argento e sormontato da un giglio d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune*".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia riproducente lo stemma sopra descritto.
3. Il gonfalone comunale si fregia della Medaglia d'oro al V.M. conferita al Comune con D.P.R. 24.1.1985 per il contributo dato dalle Alte Valli del Taro e del Ceno alla lotta di liberazione nazionale.

Art. 7
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne fino ad un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lett. d del D.lvo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
 - b) adotta propri regolamenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro.

Art. 8
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, Comunità Montana ed Azienda USL per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma o convenzioni di cui alla legge n. 142/ 1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. I rapporti con le persone bisognevoli sono tenuti dall'ufficio assistenza di concerto con l'assessore delegato.

Art. 9
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

La tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

Consiglio Comunale

Art. 11

Elezione - composizione - consigliere anziano - competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo anche nei casi in cui determinati servizi o attività siano gestiti attraverso aziende, istituzioni o forme di collaborazione con Enti locali.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale secondo l'apposito regolamento.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n.81.

5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 12

Consiglieri comunali - Convalida

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 13 Funzionamento

1. Apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 disciplina:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio Comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 14 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il mese di settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;
- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15 Commissioni

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti consultive, consultive straordinarie di studio, di inchiesta, con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 16 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Capo II

Giunta e Sindaco

Art. 18

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19

Indirizzi generali di Governo

1. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco può delegare ai consiglieri funzioni di programma ed informazione sulle problematiche collettive. Tali deleghe sono comunicate al Consiglio.

Art. 23 Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, o per affari connessi economicamente all'attività amministrativa per cui sono stati eletti o nominati.

Art. 24 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 25

La Giunta

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e non si contano per la validità della seduta.

Art. 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari o convenute.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono protocollate al protocollo generale e presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee – consultazioni - istanze e proposte

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 31 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini riuniti in gruppo, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta per ragioni obiettive di interessi diffusi e collettivi, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo per congruo periodo di tempo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese relative ai servizi è richiesto il pagamento di un corrispettivo limitato ai costi.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33 Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 60 giorni dal ricevimento; se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CapoII Referendum consultivo

Art. 34 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune nella misura stabilita dal regolamento per il referendum;
- b) il Consiglio Comunale nella misura minima di 1/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 35 Disciplina del referendum

1. Apposito Regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il Regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.

Art. 36 Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III Difensore civico

Art. 37 Istituzione dell'ufficio

1. Il Comune istituisce nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa con le competenze ad esso attribuite dalla legge.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 38 Nomina - Funzioni – Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 39 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 41

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 42

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 41 disciplina, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 43

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 44 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 45 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 per le Aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47 Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 48 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, Comunità Montana, A.U.S.L. e con la Provincia.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 51
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 52
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2 bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

Art. 53
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 54
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico è definito in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non va imputato al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni.

Capo II
Segretario comunale - vice Segretario

Art. 56
Segretario comunale - Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art.6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4) Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, in analogia a quanto previsto dai contratti per i dirigenti degli enti locali con la qualifica di dirigente o da normative contrattuali di settore.

Art. 57 Vice Segretario Generale

1. Il Regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 58 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili dei servizi ed uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso. La presidenza di concorso per posti apicali o per cui non vi sia personale di qualifica immediatamente superiore a quella del posto bandito nella medesima area, spetta al Segretario Generale;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale nel rispetto di leggi, contratti e regolamenti;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. Tali figure professionali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e sostituisce integralmente quello vigente.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 60
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.